

**STATUTO**  
della  
**Associazione Moesana Arti e Mestieri**  
**(AMAM)**

A. NOME, SCOPO E SEDE

**1. Nome**

Con il nome “**Associazione Moesana Arti e Mestieri**”, in seguito denominata “Associazione”, è costituita un'Associazione ai sensi degli art. 60 ss. Codice Civile Svizzero. Essa forma una sezione dell'Unione grigionese delle Arti e Mestieri. Tutti i membri dell'Associazione sono automaticamente anche membri di questa società. La sua durata è indeterminata.

**2. Scopo**

L'Associazione, che è aconfessionale, apartitica e che non persegue scopi di lucro, si inserisce nel contesto socio-economico delle Valli Mesolcina e Calanca, definiti in seguito congiuntamente il Moesano.

L'Associazione promuove la ricerca e lo sviluppo economico nel Moesano, incoraggia e favorisce la collaborazione e la solidarietà fra i suoi membri e ne tutela gli interessi e l'immagine verso l'esterno, ove occorra anche agendo in giudizio; contribuisce a creare e mantenere le migliori condizioni quadro, affinché le aziende possano consolidarsi, svilupparsi e prosperare, così da salvaguardare i posti di lavoro esistenti, rispettivamente crearne di nuovi, promuovendo al contempo la formazione professionale, sia di base, sia continua.

L'Associazione difende i principi di una sana e leale concorrenza, si adopera per il rispetto delle regole del libero mercato in un contesto di effettiva parità di trattamento tra i concorrenti, organizza manifestazioni, conferenze e ogni altro tipo di eventi a carattere professionale, politico ed economico nell'interesse dei suoi membri e, più in generale, nell'interesse della società civile.

**3. Sede**

L'Associazione ha la sua sede presso il suo presidente di volta in volta in carica.

B. SOCI

**4. Prerogative**

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che hanno una sede legale e una stabile organizzazione nel Moesano e che dimostrano una produzione effettiva di beni o servizi.

## **5. Ammissione**

Chi intende aderire all'Associazione, deve presentare la sua candidatura al Comitato che deciderà in merito.

Il rifiuto dell'ammissione può essere impugnato entro 30 giorni dalla sua comunicazione davanti all'Assemblea generale

## **6. Tassa sociale**

L'avvenuto pagamento della tassa sociale per l'anno d'esercizio in corso nei termini fissati dal Comitato, suggella l'adesione del socio all'Associazione.

## **7. Dimissioni ed esclusione**

Un socio può rassegnare al Comitato le dimissioni scritte dall'Associazione per la fine di un anno civile con un preavviso di tre mesi.

Il Comitato può escludere un socio che ha gravemente o ripetutamente infranto gli statuti, l'immagine o la reputazione dell'Associazione o quella dei suoi membri.

Questa decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua comunicazione davanti all'Assemblea generale.

## **C. ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO**

### **8. Organi dell'associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea generale
- il comitato
- i revisori

### **9. Assemblea generale**

L'assemblea generale ordinaria si tiene almeno una volta l'anno. Essa è convocata dal Comitato entro i primi sei mesi dell'anno civile per iscritto o mediante posta elettronica. Assemblee straordinarie sono convocate dal Comitato oppure se un quinto dei soci ne fa richiesta scritta al Comitato con indicazione delle trattande. La convocazione avviene mediante lettera o posta elettronica con l'indicazione delle trattande almeno 10 giorni prima dell'assemblea. Il Comitato determina dove esse hanno luogo.

L'Assemblea è condotta dal Presidente o da un altro membro di Comitato. Il segretario-cassiere tiene un protocollo; in sua assenza il verbale va redatto da un altro membro di Comitato.

## **10. Competenze**

All'assemblea generale compete:

- a. la nomina separata del presidente e dei membri di comitato
- b. la nomina dei revisori
- c. la decisione sull'ammontare della tassa sociale
- d. fissa gli onorari degli organi
- e. la modifica degli statuti
- f. l'approvazione del rapporto presidenziale, di quello del cassiere e dei revisori
- g. lo scioglimento o la fusione dell'Associazione
- h. la decisione, in caso di scioglimento, sulla destinazione del patrimonio
- i. la decisione su ricorsi avverso le deliberazioni del Comitato

## **11. Decisioni assembleari**

L'assemblea generale può validamente deliberare indipendentemente dal numero dei soci presenti.

## **12. Maggioranza**

Ogni decisione è presa a maggioranza dei voti espressi.

Per decisioni, in caso di parità, determinante è il voto del presidente, per elezioni decide la sorte.

Rimane riservato l'art. 21.

## **13. Diritto di voto**

Ogni socio dispone di un voto. Le persone giuridiche hanno parimenti diritto ad un voto che va espresso dai suoi organi sociali.

Non è ammessa la rappresentanza.

## **14. Comitato**

Il comitato è composto da tre a cinque membri, nominati fra i soci e comprende un presidente, un vicepresidente ed un segretario-cassiere.

Quale segretario-cassiere può tuttavia essere designata anche una persona esterna all'Associazione. In questo caso, il segretario-cassiere ha solamente voto consultivo.

Per la composizione del Comitato si dovranno tenere in equa considerazione sia le sedi, sia l'appartenenza ai vari rami aziendali dei soci.

## **15. Compiti e funzionamento**

Il comitato amministra e rappresenta l'Associazione ed esegue le decisioni dell'assemblea generale.

Al comitato competono i compiti che non sono specificatamente riservati, per legge o per statuto, all'assemblea generale o ai revisori.

È convocato dal presidente – in sua assenza, dal vicepresidente – quando gli affari lo richiedono, oppure se un membro di comitato lo richiede.

Dispone di una competenza finanziaria di Sfr. 2'000.00 per singolo caso, ma al massimo di Sfr. 5'000.00 annui.

## **16. Designazione e durata della carica**

I membri di comitato sono eletti per tre anni e sono rieleggibili. Possono essere rieletti per tre mandati.

Il presidente è designato separatamente dall'assemblea, mentre le altre cariche sono assegnate e ripartite all'interno del comitato stesso.

## **17. Revisori**

Il revisore dei conti è nominato dall'assemblea generale e resta in carica per un anno. Egli verifica la gestione dei conti e presenta ogni anno all'assemblea un rapporto scritto sulla loro tenuta.

Quale revisore deve essere designata una persona abilitata esterna all'Associazione.

## **18. Finanze**

Il finanziamento dell'Associazione è assicurato da:

- una tassa sociale annua
- donazioni, sussidi o altri contributi straordinari
- reddito dei capitali

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

## **19. Diritto di firma**

Vincolano l'Associazione, con firma collettiva a due, il presidente e il vicepresidente tra di loro oppure uno di loro con un altro membro di comitato.

## **20. Responsabilità**

Nei confronti di terzi risponde esclusivamente il patrimonio sociale ed è esclusa la responsabilità personale dei soci.

## **21. Scioglimento - Destinazione del patrimonio**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso unicamente dall'assemblea straordinaria convocata espressamente per questo scopo.

L'assemblea decide anche sulla destinazione del patrimonio sociale.

Le decisioni vanno prese con la maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei voti espressi.

Il presente statuto è stato accettato dall'assemblea costitutiva del 28 febbraio 2020 tenutasi a Grono.

### **Associazione Moesana Arti e Mestieri**

Il presidente:

Il segretario-cassiere: